

I quaderni

di

www.paweb.it

Approfondimenti di contabilità e gestione degli enti locali

Direzione scientifica di: E. D'Aristotile

9

Agosto 2012

LA FATTIBILITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E ESECUZIONE DELLE OPERE

Gianfranco Buttarelli – Ilaria Buttarelli

Supplemento del periodico telematico www.paweb.it

I quaderni

di

www.paweb.it

Approfondimenti di contabilità e gestione degli enti locali

Direzione scientifica di: E. D'Aristotile

LA FATTIBILITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E ESECUZIONE DELLE OPERE

Gianfranco Buttarelli – Ilaria Buttarelli

Supplemento del periodico telematico www.paweb.it

Gli autori

Gianfranco Buttarelli – Ingegnere – Dirigente dei settori gestione urbana e pianificazione strategica del Comune di Cisterna di Latina. Vice presidente della sezione regionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU)

Ilaria Buttarelli - Architetto Pianificatore Paesaggista Conservatore (Arch. P.P.C). Ha conseguito il Master di II livello in "Urbanistica nella Pubblica Amministrazione, management della città e del territorio"

QUADERNI DI PAWEB

Approfondimenti di contabilità e gestione degli Enti Locali

Supplemento mensile del periodico telematico www.paweb.it

Direttore Scientifico

E. D'ARISTOTILE

Proprietario editore

CEL Servizi s.r.l.

Via Ognissanti,17 – 66100 Chieti

www.paweb.it - e mail: info@paweb.it

©Tutti i diritti sono riservati

Riproduzione vietata

Questo numero è stato chiuso in redazione l' 8 agosto 2012



I testi dei provvedimenti pubblicati nel presente Quaderno non sono ufficiali. Per gli atti normativi, l'unico testo che fa fede è quello pubblicato a mezzo stampa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ogni autore è responsabile del contenuto del proprio elaborato e di eventuali diritti di terzi.

Per eventuali collaborazioni e/o contributi scrivere info@cersel.it

LA FATTIBILITA' NELLA PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E ESECUZIONE DELLE OPERE

Approfondimenti.....	2
Introduzione	3
Scopo del lavoro	5
1. Lo studio di fattibilità: i principali riferimenti normativi e metodologici	6
2. Lo studio di fattibilità nella pianificazione	15
3. Lo studio di fattibilità nella programmazione dei lavori pubblici.....	17
4. Lo studio di fattibilità nell'esecuzione delle opere pubbliche	19
5. Quadro sinottico delle verifiche e degli studi di fattibilità nella pianificazione, programmazione e esecuzione degli interventi.....	22
Conclusioni e suggerimenti.....	23
Bibliografia	28

Approfondimenti

Introduzione

Il quaderno espone gli esiti di una riflessione congiunta, effettuata da versanti diversi ma complementari della disciplina: quello dell'approfondimento specialistico e quello della prassi operativa.

Il quaderno tratta il tema della fattibilità in senso lato. La fattibilità quale requisito da attribuire a tutte le attività tecnico – amministrative, preordinate alla realizzazione di opere pubbliche: dalla pianificazione, alla programmazione, all'esecuzione; per conferire loro efficacia, efficienza ed economicità.

Tale contributo è rivolto quindi, soprattutto ad amministratori e professionisti che a diverso titolo operano nella pubblica amministrazione e in particolare negli enti locali.

Nell'evoluzione normativa interessante la fattibilità, non può non rilevarsi come nell'attività di programmazione dei lavori pubblici, si verifichi la marginalizzazione dei riferimenti di piano. Non viene riconosciuta infatti, alle previsioni urbanistiche alcuna priorità nella realizzazione delle opere.

La marginalizzazione del piano, incide negativamente sull'organizzazione urbana e territoriale che solo la sintesi virtuosa tra politiche, programmi e piani, parallelamente alla cultura della programmazione, può contribuire a realizzare con gradualità nel tempo.

D'altro canto la strumentazione attuativa canonica, mutilata da oltre quarant'anni del piano economico – finanziario, non riesce più a costituire un riferimento compiuto e certo per la fattibilità delle trasformazioni territoriali in esso sottese.

Tale anomalia ha prodotto uno sviluppo diacronico della città, con le infrastrutture e le attrezzature costantemente in ritardo rispetto alle esigenze della collettività e dell'organizzazione del territorio, con ripercussioni negative sulla qualità della vita delle comunità insediate e sull'economia delle attività imprenditoriali.

La necessità di improntare ogni iniziativa incidente sul territorio a generale fattibilità economico–sociale e fisico–ambientale, ha trovato riscontro nella crescente attenzione dell'attività legislativa verso gli studi di fattibilità, nella programmazione e nell'esecuzione.

Dello studio di fattibilità, si illustra l'impianto metodologico con richiamo alle diverse norme e regolamenti susseguitesi negli ultimi venti anni.

L'analisi segue un percorso cronologico, volto a cogliere gli apporti innovativi prodotti e gli indirizzi per ulteriori auspicabili sviluppi.

Lo SdF è sintetizzato attraverso diverse fasi, per ognuna delle quali sono state individuate evoluzioni di contenuto e diversità di approccio.

La prima fase interessa l'arco temporale compreso tra la fine degli anni' 80 e la fine degli anni' 90 e si caratterizza per la necessità di supportare la PA nell'assunzione di decisioni di investimento; lo studio di fattibilità ha un ruolo di cornice rispetto ad analisi e valutazioni.

La seconda fase interessa l'arco temporale compreso tra la fine degli anni '90 e la prima metà dell'attuale decennio e si caratterizza per un forte impulso e diffusione dello Sdf; vengono definiti in maniera più approfondita i suoi contenuti e le metodologie di analisi.

Nella terza fase, che giunge fino ad oggi, emergono due tendenze. Da una parte si sedimentano le acquisizioni e i contenuti dello studio di fattibilità, dall'altra, si manifestano nuove questioni sotto l'impulso della più recente evoluzione delle forme di Partenariato Pubblico Privato, per le quali lo studio assume un ruolo nodale; sulla base dello studio, si ricerca infatti un punto di equilibrio tra aspettative collettive e benefici privati.

Quest'ultima fase è tuttora in corso e trova una definizione chiara ed approfondita nel "Nuovo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del decreto legislativo 163/2006" approvato con D.p.r. 207/2010¹, il quale attribuisce allo studio di fattibilità connotazioni simili al progetto preliminare.

Il contenuto dello studio si diversifica infatti, in relazione alle finalità: in forma sintetica per gli obiettivi della programmazione (art.14 comma 1), in forma analitica per le finalità della progettazione e realizzazione (art.14 comma 2).

L'intento trasparente del legislatore è quello di attribuire allo SdF non più finalità di tipo ricapitolativo e certificativo (per confermare la fattibilità delle scelte di intervento effettuate dalla Pubblica Amministrazione) ma carattere endoformativo: non più strumento che giustifica ex post una decisione, bensì strumento valutativo in grado di coadiuvare la Pubblica Amministrazione nella formazione dei contenuti della decisione e nella strutturazione delle diverse forme di PPP, le quali mediante i progressivi aggiustamenti normativi, hanno visto incrementato il loro peso nel complesso degli investimenti in opere pubbliche.

Per tale fine lo Sdf, fra le diverse opzioni, dovrebbe comprendere la possibilità di escludere la realizzazione dell'opera: per incompatibilità dei costi o per incompatibilità tra costi – ricavi, nel caso di opere destinati all'esercizio di servizi pubblici.

La prima parte della trattazione, come già precedentemente descritto, documenta l'evoluzione dello SdF, ne vengono discusse in particolare le origini, i nodi critici e le prospettive evolutive. Successivamente si è posta attenzione al contenuto, all'obiettivo e alle criticità emergenti che lo strumento presenta nella pianificazione canonica, nella programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche.

Nella seconda parte, si focalizza l'attenzione sulla rilevazione delle incongruenze emergenti e riconducibili all'anomalo utilizzo dello studio.

Nell'ultima parte, si individuano possibili misure correttive e atteggiamenti virtuosi da assumere nella prassi, da parte della componente politica e gestionale degli enti.

¹ In seguito regolamento

Scopo del documento

Nonostante la crescente attenzione verso lo SdF, non si riscontra un coerente e virtuoso utilizzo dello strumento, né tantomeno si rinvergono nel territorio i positivi segni di un cambiamento.

Lo scopo del lavoro è quello di:

- individuare le criticità emergenti;
- stimolare nella pubblica amministrazione un cambiamento culturale drammaticamente riproposto dall'attuale crisi economica, che opportunamente ponga al centro dell'attività di governo del territorio, la fattibilità delle trasformazioni, nella componente fisico – ambientale (la cui tutela e salvaguardia è progressivamente compromessa dalla dissennata attività antropica) e in quella economico - finanziaria emergente per la progressiva riduzione delle risorse disponibili a causa dell'imponente indebitamento pubblico;
- individuare possibili soluzioni che, nelle more dei necessari adeguamenti normativi, indichino la possibilità di conferire agli strumenti i caratteri necessari per garantire, in modo coerente e continuo, dal piano all'esecuzione, la fattibilità degli interventi.

editoria


Maria Cristina Colombo



L'UFFICIO TECNICO DELL'ENTE LOCALE

Il volume fornisce ai responsabili degli uffici tecnici un supporto per la gestione delle diverse procedure negli espropri, appalti, edilizia ed urbanistica, ambiente. In particolare, vengono analizzati separatamente i vari settori di competenza dell'ufficio tecnico e, nell'ambito di ciascuno, viene commentata la normativa di riferimento e vengono chiariti il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento. Per ogni ufficio tecnico sono riportati schemi procedurali utili per le specifiche attività. Completa l'opera un cd-rom su cui sono riportate le norme aggiornate di riferimento per il RUP nei diversi settori trattati, edilizia e urbanistica, espropri, appalti ed ambiente nonché gli schemi procedurali in formato word.

Per informazioni o prenotazioni, rivolgersi alla commerciale competente
Riferimenti e indirizzi in ultima pagina della Rivista/Bollettino

1. Lo studio di fattibilità. I principali riferimenti normativi e metodologici

Lo Studio di fattibilità, riveste un ruolo essenziale nel processo decisionale attinente gli investimenti pubblici. Duplice è il suo scopo. In primo luogo esso reca un contributo di rilievo alla razionalizzazione del processo decisionale che porta alla scelta di realizzare o meno un determinato intervento, esprimendo in ciò la propria natura pre – progettuale. In secondo luogo, fornisce informazioni utili per definire i contenuti progettuali dell'intervento stesso, assicurandone la massima fattibilità; in questo secondo compito manifesta la sua natura pro – progettuale.

La sua evoluzione, riconducibile all'apporto di una pluralità eterogenea di soggetti istituzionali, può essere sintetizzata in tre principali fasi:

1. fine anni '80 – fine anni '90;
2. fine anni '90 – primi anni '00;
3. dal 2004 ad oggi.

1. Questa prima fase è riconducibile alla necessità di supportare la Pubblica Amministrazione nell'assunzione di decisioni di investimento. Lo SdF ha un ruolo di cornice rispetto ad analisi e valutazioni di varia natura.

La Legge n. 109/94², all'art. 14, lo descriveva in relazione al programma triennale, indicato come momento attuativo degli studi. Nello Studio di fattibilità doveva essere riportata l'analisi dello stato di fatto sotto i profili storico - artistici, architettonici, paesaggistici, di sostenibilità ambientale, socio – economica, amministrativa e tecnica. Possedeva in sostanza i riferimenti alle previsioni urbanistiche e di bilancio.

La successiva entrata in vigore del Dm Lpp 8 Ottobre 1998³, è stata altrettanto significativa in quanto ha avviato l'esperienza dei "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio" (Prusst), descrivendo i contenuti dello SdF, dopo aver collocato la sua elaborazione all'interno della fase di pre – investimento, che precede la concreta effettuazione degli investimenti attuativi di un programma - progetto.

La fase di pre – investimento è stata scomposta nelle seguenti sequenze: a) studio di opportunità, b) studio di prefattibilità, c) studio di fattibilità.

a) Lo studio di opportunità si componeva di un'analisi breve e schematica, trasformando l'iniziale idea programmatica – progettuale in una chiara proposta di investimento.

b) Lo studio di prefattibilità utile approfondimento per elaborare in maniera più dettagliata l'iniziale idea programmatica – progettuale, al fine di verificare la necessità di intraprendere uno studio di fattibilità.

² Legge quadro in materia di lavori pubblici, altrimenti nota come "Legge Merloni"

³ Il Decreto 8 Ottobre 1998 dell'allora Ministero dei Lavori Pubblici, oggi Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha dato avvio all'esperienza dei PRUSST.

c) Lo studio di fattibilità è stato dunque lo strumento che ha valorizzato il ruolo ausiliario della valutazione di azioni di sviluppo nella logica della programmazione strategica integrata, al fine di evitare l'avvio di iniziative compartimentate e disperate. Gli studi di fattibilità prevedevano le seguenti valutazioni:

- la struttura e gli obiettivi del programma-progetto, gli eventuali elementi di flessibilità in relazione a soluzioni alternative;
- l'analisi delle esigenze e dei bisogni che si intendono soddisfare;
- il ruolo dei soggetti coinvolti nell'attuazione;
- i soggetti istituzionali preposti;
- i costi di investimento e di gestione, i ricavi previsti ed altri benefici indiretti e/o indotti.

La legge n. 144 del 1999 "Misure in materia di investimenti" e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 4⁴, ha riconosciuto invece la valenza strategica dello SdF, facendolo diventare uno strumento preliminare ordinario ai fini dell'assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni di decisioni relative a investimenti superiori a 10 milioni di euro, obbligatorio in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro. La medesima legge, ha inoltre ravvisato in tale strumento, un titolo preferenziale ai fini del finanziamento delle opere e un requisito indispensabile per l'accesso ai fondi disponibili per la progettazione preliminare ed al Fondo rotativo⁵ per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Nella seconda fase (fine anni '90 – primi anni '00), si è tentato di dare impulso definitivo alla diffusione degli studi di fattibilità presso le Pubbliche Amministrazioni e in particolare presso gli Enti Locali Territoriali, accompagnati dall'esplicitazione approfondita dei contenuti e delle metodologie di analisi, fondate su conoscenze interdisciplinari, in parte ancorate ad esperienze precedenti e in parte di carattere innovativo.

Ulteriore riconoscimento normativo alla fattibilità, è stato attribuito:

- dalla circolare ministeriale 11 Dicembre 2000⁶, la quale opportunamente subordina la costituzione di una STU a fasi preliminari, in cui trovano posto studi incentrati su quattro categorie di approfondimenti:

- a. individuazione dell'ambito di intervento, corredato da indicazioni relative ai contenuti dell'operazione di trasformazione e riqualificazione, a partire dallo stato di fatto degli immobili compresi all'interno del perimetro;

⁴ "Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali"

⁵ Nel 1995 è stato istituito il <Fondo rotativo per la progettualità> (art.1 commi 54 – 58 della legge 549/1995) con l'obiettivo di rafforzare i processi decisionali pubblici di investimento e di razionalizzarne ed accelerarne la relativa spesa, anche al fine di consentire la < rilevazione dei fabbisogni infrastrutturali espressi dal territorio>. La gestione è affidata alla Cassa Depositi e Prestiti, con modalità di attuazione che hanno subito successive modifiche.

⁶ Circolare esplicativa "Società di Trasformazione Urbana"

b. redazione di un cronoprogramma integrato e complessivo dell'intervento di trasformazione, articolato per fasi (formulazione, prefattibilità, definizione progettuale, impegno finanziario, realizzazione, gestione operativa) e per competenza;

c. individuazione degli eventuali partner pubblici;

d. redazione di uno studio di prefattibilità nel quale si approfondiscono gli aspetti tecnici degli interventi, la percorribilità economica e finanziaria del programma, la verifica dei presupposti di gestione e di finanziamento.

- dalla legge 21/2001⁷ (riguardante fra l'altro la promozione delle Società di Trasformazione Urbana) e al relativo decreto con il quale si è provveduto "al finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilità economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione, deliberate dal consiglio comunale...".

Riferimento che ancora meglio ne esplicita i suoi contenuti, è stato il documento "Studi di fattibilità delle opere pubbliche. Guida per la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione, verifica degli investimenti pubblici (NUVV), adottato nel 2001 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e aggiornato nel 2003. La Guida trae origine da diverse esperienze di valutazione maturate in tempi più o meno recenti, tra cui quelle del Fondo investimenti e occupazione (Fio⁸), le valutazioni in relazione ai Mutui della Cassa Depositi e Prestiti⁹ per il finanziamento di opere pubbliche, gli studi di fattibilità ex delibere Cipe 106 e 135/99, l'analisi costi-benefici applicata a progetti nell'ambito dei Fondi strutturali e di coesione di derivazione comunitaria.

Gli elementi costitutivi dello SdF, individuati dalla guida sono i seguenti:

- "fattibilità tecnica", finalizzata ad esplorare le tipologie di funzioni da insediare, le caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali delle opere da realizzare e, infine, le relazioni logiche e temporali tra attività e opere;

- "compatibilità ambientale", orientata prevalentemente ad approfondire la compatibilità dell'intervento con il quadro normativo in materia ambientale e la sua conformità rispetto agli strumenti di pianificazione di settore, nonché lo stato ambientale dell'ambito interessato dal progetto, la descrizione degli impatti dovuti alle opere e le misure compensative da prevedere;

- "sostenibilità finanziaria", finalizzata a prospettare un adeguato piano di finanziamento del progetto e a valutare la soluzione finanziaria più opportuna non solo per la sua realizzazione, ma anche per la sua gestione e manutenzione;

- "convenienza economica e sociale", la quale oltrepassa l'orizzonte puramente finanziario in quanto prende in considerazione altresì costi e benefici sociali, ovvero esterni e indiretti, che ricadono sulla collettività e non solamente sui soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione delle opere;

⁷ "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione"

⁸ Il Fio è il "Fondo investimenti e occupazione" al riguardo si confrontino in particolare i volumi curati da Formez tra cui AA.VV., 1987, nonché Pennini, Ruta e Scandizzi, 1991

⁹ Queste trovano riscontro nella Circolare n.1227/1998 recante "Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti"

- “verifica procedurale”, nasce dalla considerazione che gli aspetti amministrativi e procedurali giocano un ruolo di rilievo sulla probabilità di realizzare e gestire in maniera efficiente le opere, e consiste nell'identificarne gli elementi problematici e nel delineare soluzioni idonee ad affrontarli;

- “analisi di sensitività, di robustezza e del rischio”: sono queste analisi integrative, orientate a descrivere la stabilità dei risultati ottenuti, gli elementi di maggiore incertezza, l'opportunità di misure compensative in grado di ridurre il rischio che l'operazione non vada a buon fine.

Ciascuno degli elementi sopra segnalati, richiede di essere preceduto e sorretto da una serie di analisi preliminari e propedeutiche.

Gli elementi di cui sopra, fanno riferimento ad un impianto conoscitivo comune, la cui costruzione avviene attraverso i contributi forniti dai saperi di numerose discipline e da molteplici metodologie di analisi. Essi vanno necessariamente messi a sistema nell'ambito dello SdF. In tal modo, esso rappresenta un campo di analisi al cui interno avviene, attraverso un processo iterativo, l'integrazione delle componenti urbanistiche e territoriali, economiche e finanziarie, gestionali e amministrative, mediante una serie di giudizi scaturiti nel corso dell'attività di programmazione ed esecuzione, della costruzione del quadro informativo di riferimento, della valutazione delle alternative.

3. Nella terza e ultima fase (dal 2004 ad oggi), si sono affermate due tendenze, da un lato si sono sedimentati i contenuti tipici dello Studio di Fattibilità e la loro collocazione nell'ambito dei processi decisionali attinenti investimenti pubblici; dall'altro sono emerse nuove questioni, legate allo sviluppo delle forme di PPP, tra cui spicca la necessità di diversificare e di considerare le analisi e le valutazioni da effettuare in modo simmetrico da parte di tutti i soggetti coinvolti. Nel Codice dei Contratti all'art. 128¹⁰ si afferma:” il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono.....”. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

All'art. 153¹¹ : per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'art.128, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare concessioni ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti (così modificato dal D.Lgs 152/2008¹²).

Come già sopra evidenziato, lo sviluppo di forme partenariali ha dato un notevole impulso alle innovazioni di metodologie e tecniche di valutazione e di fattibilità applicate agli interventi di trasformazione urbana.

¹⁰ Art.128 “Programmazione dei lavori pubblici”

¹¹ Art.153 “ Promotore”

¹² Noto come Terzo Decreto Correttivo del D. Lgs 163/2006

Il partenariato è progredito nel corso degli ultimi due decenni in forme diverse rispetto al passato che possono essere ricondotte a tre categorie principali: partenariato di tipo negoziale (programmi complessi), partenariato istituzionalizzato (STU), partenariato contrattuale (project financing).

Il suo sviluppo, ha fatto emergere contributi innovativi da parte delle discipline valutative, che si sono strutturati nelle forme degli studi di fattibilità e, per quanto concerne la valutazione economico – finanziaria, del piano economico finanziario.

Quanto sopra descritto è riconducibile alla Determina n. 1 del 14 Gennaio 2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture¹³, che individua tutti i contenuti con i quali deve essere strutturato uno studio di fattibilità, affinché sia uno strumento in grado di valutare la fattibilità tecnico – ingegneristica, giuridico – amministrativa ed economico – finanziaria di una determinata opera. In linea generale, l'Autorità precisa ciò che da tempo veniva ribadito, vale a dire che gli SdF, dovrebbero essere impostati e realizzati in modo da raggiungere il seguente obiettivo: "trasformare un'idea progettuale in una specifica ipotesi di intervento, attraverso l'identificazione, la specificazione e la comparazione, ove possibile, di due o più alternative, atte a cogliere modalità diverse di realizzazione dell'idea originaria e consentire all'autorità politico – amministrativa competente una decisione fondata e motivata". Allo stesso tempo deve avere anche contenuti sufficienti a poter indire una gara d'appalto e, quindi, poter prevedere nel bando i requisiti di partecipazione e l'importo dell'investimento.

La citata determina, prevede contenuti diversificati dello studio di fattibilità:

- in forma sintetica per l'inserimento di opere nel programma triennale delle opere pubbliche, in forma analitica, se posto a base di gara per l'affidamento di una concessione. Per quanto riguarda i documenti componenti lo studio, l'Autorità propone la predisposizione di un vero e proprio rapporto tecnico articolato in due relazioni – rispettivamente la "relazione illustrativa"¹⁴ e la "relazione tecnica"¹⁵ – e due allegati. Le analisi finanziaria ed economico – sociale vengono poste tra gli allegati. Si evidenzia in questo modo la loro natura specialistica, seppur marginalizzata e distaccata dall'intero corpus dello SdF.

Recenti studi, condotti in particolar modo dall'Utfp, (Unità Tecnica Finanza di Progetto) hanno consentito di rilevare alcuni elementi dello studio di fattibilità indispensabili per valutare l'opportunità del ricorso a strumenti partenariali. Il "PPP test" per la realizzazione, il Value for Money (Vfm) per la convenienza.

Il "PPP test" rivela l'opportunità di procedere alla finanza tradizionale o ad un modello ottimale di PPP.

L'obiettivo del test è di rilevare un quadro normativo e regolatore compatibile, l'esistenza dei rischi trasferibili al privato, meccanismi di pagamento collegati a precisi livelli quantitativi e qualitativi di erogazione del servizio, l'eventuale tariffabilità dei servizi da erogare e la verifica del consenso della collettività a pagare tali servizi, la capacità organizzativa e il Know how dell'amministrazione per intraprendere un'operazione di PPP. Solo successivamente all'accertamento tramite "PPP test", una determinata operazione potrà essere realizzata con il ricorso a capitali privati.

¹³ "Linee guida per la compilazione dello Studio di Fattibilità"

¹⁴ I capitoli sono: inquadramento territoriale e socio – economico; analisi della domanda e dell'offerta; descrizione dell'intervento e analisi delle alternative; studio di perfettibilità ambientale.

¹⁵ I capitoli sono: analisi delle tecniche costruttive; cronoprogramma e piano di monitoraggio; stima sommaria; elaborati progettuali

L'amministrazione aggiudicatrice potrà valutare il beneficio in termini finanziari derivante per l'amministrazione stessa dal ricorso a tale tipo di operazione (VfM).

La determinazione, stabilisce che la valutazione preliminare della PA sulla convenienza per procedere ad una forma di PPP, è una componente essenziale dello SdF e presuppone un'attenta verifica e valutazione di precise condizioni tra le quali:

- chiara identificazione dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera, valutazione e allocazione in capo al soggetto che più è in grado di farsene carico;
- corretta quantificazione dei costi connessi ai rischi da allocare per ridurre le asimmetrie informative, attribuendo maggiore consapevolezza all'amministrazione;
- valutazione delle opzioni di finanziamento concretamente disponibili per la PA, incluse quelle tradizionali, con l'obiettivo di raggiungere la condizione ottimale dei costi complessivi del progetto e della qualità dei servizi erogati, il VfM misurato attraverso il calcolo di un indicatore il Public Sector Comparator (PSC).

Il PSC, in particolare, costituisce ulteriore strumento di ausilio per la decisione della PA. Tale modello valutativo misura la convenienza, in termini di costo – qualità, del ricorso ai capitali e alla collaborazione con i privati. Esso si basa sul trasferimento dei rischi che si ipotizza di contrattualizzare con il privato e sui costi connessi alla realizzazione e gestione dell'investimento del PPP. Il PSC confronta la realizzazione diretta dell'investimento con la più efficiente realizzazione in PPP, quantificando la creazione di valore generata dall'opera (VfM).

L'accertamento del VfM attraverso il metodo PSC da parte della PA, dovrebbe rappresentare il presupposto per l'avvio di operazioni di PPP.

L'attività regolamentare svolta dall'Autorità, suggerisce l'inserimento nello SdF del calcolo del PSC evidenziando anche l'importanza della correlata analisi dei rischi.

Successivamente, il contenuto della determina n. 1/2009 dell'Autorità di Vigilanza nelle sue parti essenziali, è stata recepita dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice, approvato con D.p.r. 5 Ottobre 2010 n. 207.¹⁶

Le analisi finanziarie ed economico – sociali, che nella determina costituivano degli allegati distaccati dal corpo dello SdF, nel Regolamento costituiscono elaborati specifici di pari importanza rispetto alla relazione illustrativa e tecnica.

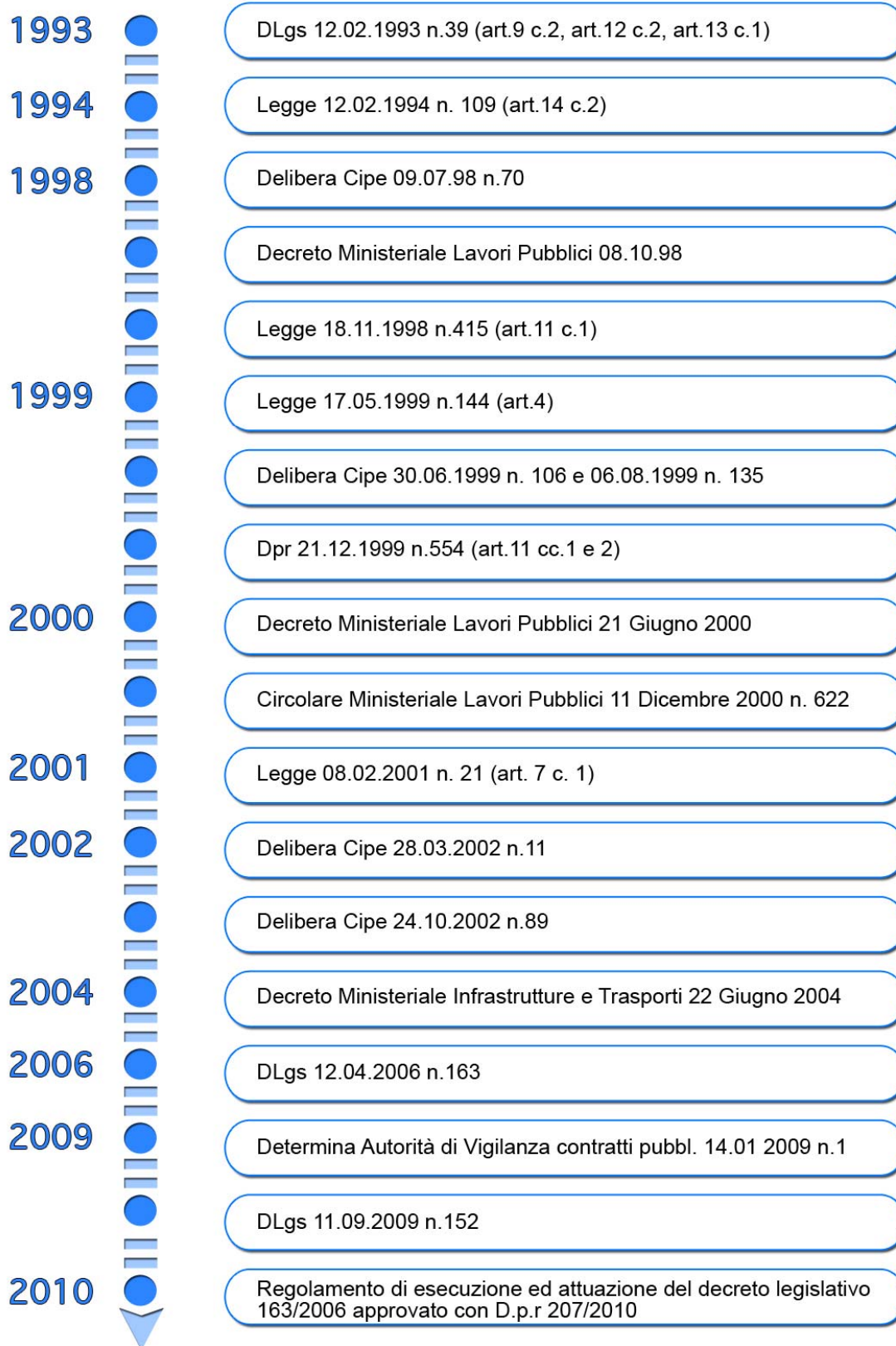
Lo studio di fattibilità, nel contenuto di cui all'art. 14 comma 2, assume quindi valenze progettuali con contenuti tecnico – economici (fattibilità finanziaria, sistema tariffario, schema di contratto) necessari per la selezione dei soggetti privati.

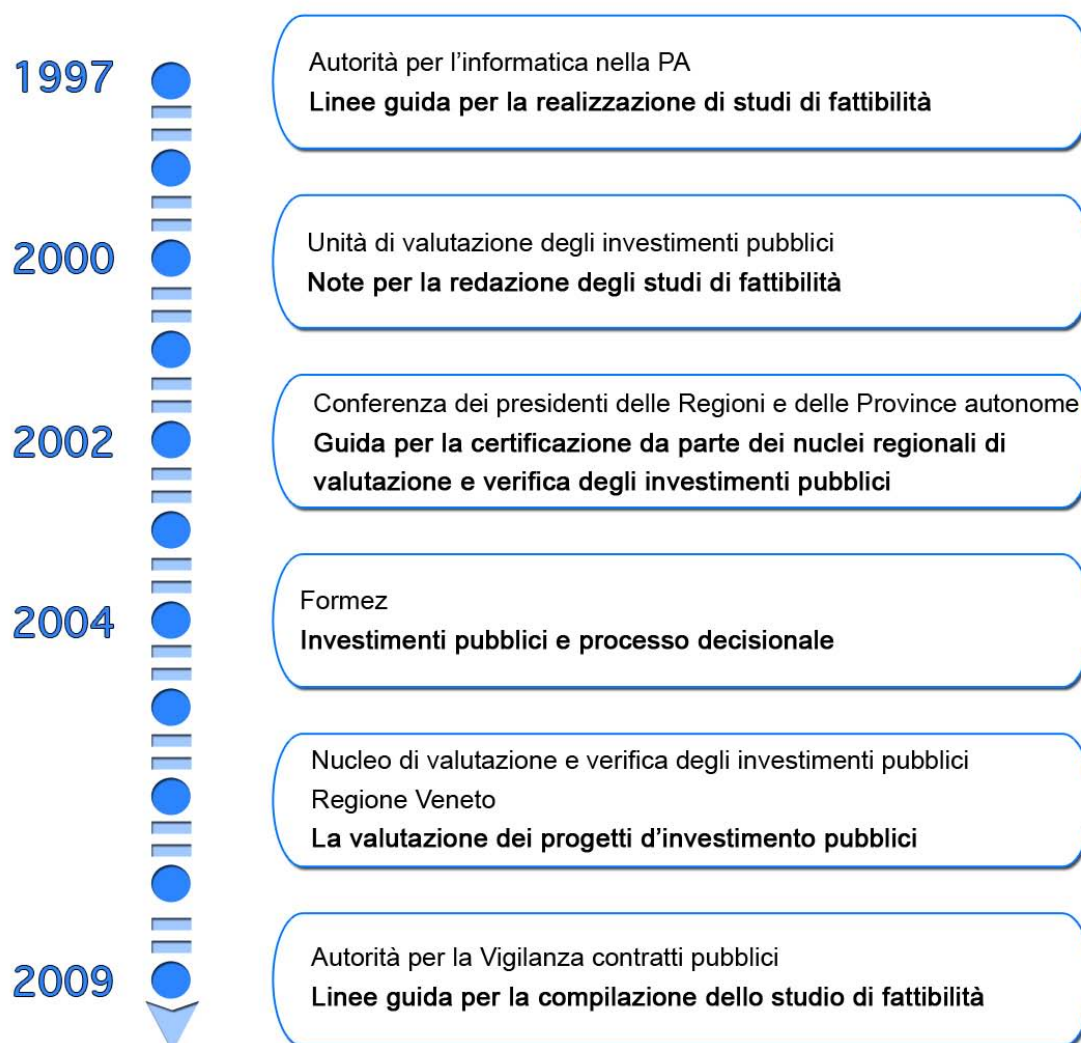
Andando oltre la tradizionale natura di tipo ricapitolativa o anche certificativa, assume oggi un ruolo di tipo endoformativo che consta nel saper costruire e veicolare informazioni utili per far sì che i soggetti da coinvolgere nel PPP riconoscano il piano o progetto come una mediazione soddisfacente dei rispettivi interessi.

¹⁶ Di seguito regolamento

Ed infine il decreto 11 Novembre 2011¹⁷, disciplinante la redazione del programma triennale dei lavori pubblici, individua i riferimenti per la redazione degli studi di fattibilità in relazione all'importo degli stessi: per lavori pari o inferiore a 10 milioni di euro, l'art. 14 comma 1 del Regolamento dei Contratti. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro, la citata legge 144/1999.

¹⁷ *Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art.128 del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n.163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n.207.*

CRONOLOGIA PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

CRONOLOGIA DELLE PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI

2. Lo studio di fattibilità nella pianificazione¹⁸

La programmazione dei lavori pubblici ancorata agli studi di fattibilità, fa emergere la inderogabile necessità di informare le previsioni pubbliche della pianificazione attuativa canonica¹⁹, alle preliminari e generali verifiche di fattibilità: dall'analisi degli aspetti fisico – morfologici del territorio a quelli economico – finanziari. Questi ultimi con l'obiettivo di documentare l'equilibrio tra costi complessivi di intervento e risorse finanziarie disponibili.

A tal riguardo, gli esiti della pianificazione attuativa canonica, ascrivibili all'arco temporale compreso fra gli anni Settanta (post L. 765/1967 nota come "Legge Ponte") e Novanta, (post legge 179/92 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica") rilevano il disorganico sviluppo della città con generalizzata carenza del sistema delle connessioni e delle attrezzature pubbliche. In questo periodo, la pianificazione è avvenuta in carenza dell'adozione di piani economico – finanziari, i soli in grado di assicurare l'equilibrio fra i costi di urbanizzazione e risorse pubblico – private complessivamente disponibili.

Con la L. 765/1967, le disposizioni della Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/1942, che subordinava l'approvazione dei piani particolareggiati alla redazione di un piano economico – finanziario, furono sostituite con una più blanda relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano (art.9 L. 765/1967).

Con tale provvedimento, che per motivi economici-sociali ha agevolato la realizzazione degli insediamenti, si è però irreversibilmente slegata la pianificazione dalla programmazione compromettendo la complessiva efficacia del piano.

Le opere di urbanizzazione necessarie o non si sono realizzate oppure si sono realizzate con ricorso all'indebitamento.

Il confronto tra configurazioni di piano e realtà consolidate, mostrano quali quantitativamente la insoddisfacente incidenza della pianificazione e del rapporto della stessa con programmi e politiche. Il piano, in pendenza di una riforma strutturale della normativa urbanistica, che risolva le criticità del piano regolatore generale, come configurato dalla LUN, andrebbe gestito come un "grande

¹⁸ E' opportuno effettuare una distinzione tra i vari termini usati nella descrizione delle argomentazioni.

Per programmi s'intendono tutti quegli atti con i quali la pubblica amministrazione, in particolare i Comuni, definiscono, a partire dalle Linee Programmatiche presentate dal Sindaco e dal Piano generale di sviluppo dell'ente, finalità specifiche, modi e tempi di riferimento ed utilizzo di risorse finanziarie pubbliche e private. Si tratta dunque di documenti formali nei quali sono predominanti, una volta stabiliti gli obiettivi, la dimensione finanziaria e temporale delle operazioni da compiere. Essi comprendono, nella accezione assunta, tutti i documenti e gli strumenti della programmazione di bilancio del Comune (Relazione previsionale e programmatica, Bilanci pluriennali ed il Bilancio annuale, Programma triennale dei lavori pubblici e Piano esecutivo di gestione PEG) nonché tutti i programmi cosiddetti "complessi", aventi anche una dimensione fisico – spaziale;

Per piani s'intendono gli strumenti formali di pianificazione urbanistica, cioè quegli atti tecnico – amministrativi della pubblica amministrazione che attraverso la regolamentazione degli usi e delle trasformazioni del suolo e la definizione delle procedure per le decisioni operative, hanno effetti giuridici conformativi dei diritti della proprietà;

Per progetto s'intende la previsione di un assetto fisico – funzionale futuro di porzioni di territorio, dal brano di città al singolo manufatto, tecnicamente definita con grado di approssimazione variabile, comunque espressione, in tutto o in parte, di una politica e/o di un programma e/o di un piano. Come tale il progetto è un indicatore significativo dei possibili esiti, al di là dei relativi obiettivi, delle politiche, dei programmi e dei piani, ma anche delle relazioni che tra questi ultimi intercorrono: il progetto evidenzia incoerenze, coerenze e sinergie tra obiettivi e contenuti delle politiche, dei programmi e dei piani. (tratto da "Politiche, programmi e piani nel governo della città" di G. Nigro e G. Bianchi).

¹⁹ Riguarda tutti i piani particolareggiati/operativi di iniziativa pubblica, esecutivi dello strumento urbanistico generale

programma complesso” comprensivo della sua cassetta degli attrezzi (Contratti di quartiere, Urban, PrInt e simili) ma la regia pubblica si dimostra incapace di misurarsi ad armi pari con gli interessi privati, più orientati alla rendita che al riconoscimento del giusto profitto.

Si rilevano però esempi di strumenti generali concepiti come insieme di programmi complessi. Essi rappresentano riferimenti di negoziazione trasparente in grado di verificare immediatamente la fattibilità e la qualità degli interventi.

Il Piano, basato su principi di fattibilità, flessibilità ed efficacia, in contesti nei quali il problema non è più e non solo la crescita fisica ma la qualificazione e la ricomposizione della città, può riuscire a gestire realtà complesse, nelle quali il tempo, la pluralità dei soggetti, la reperibilità delle risorse, giocano un ruolo fondamentale all'interno di un quadro complessivo.

Un contributo importante verso la fattibilità delle previsioni urbanistiche, verrà sicuramente dalle procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) introdotte dalla Direttiva 2001/42/CE concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” e dal DLgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”. Esse contribuiscono ad assicurare la compatibilità delle previsioni pianificatorie con le componenti ambientali (biodiversità, popolazione, salute umana, fauna, flora, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio architettonico e archeologico, patrimonio agroalimentare e paesaggio).

Permangono invece tutte le criticità ascrivibili al carente contenuto della strumentazione attuativa. Infatti nei piani di lottizzazione, le urbanizzazioni rimangono confinate nei limiti asfittici degli ambiti interessati senza mai connettersi funzionalmente con le parti strutturali della città.

Nei piani ad iniziativa pubblica invece, le urbanizzazioni, comunque parziali rispetto alle necessità, hanno seguito temporaneamente gli insediamenti causando l'insorgere di fenomeni di degrado.

Gli effetti sono riscontrabili ancora oggi, sia nella struttura insediativa delle città, sia economicamente nelle deficitarie programmazioni degli enti locali che hanno accumulato un fabbisogno difficilmente solvibile.

A partire dagli anni Novanta in Italia, per effetto di un insieme correlato di fenomeni quali: insostenibilità del debito pubblico, continua crescita della popolazione urbana, abusivismo edilizio, dismissione e/o decentramento degli impianti produttivi, è stato messo in crisi, sia il tradizionale meccanismo produttivo all'interno della pianificazione urbanistica (fino ad allora, i piani urbanistici soddisfacevano sostanzialmente l'offerta di aree trasformabili a uso residenziale e terziario) sia il modus operandi della pubblica amministrazione. Ad un'amministrazione che gestisce si va progressivamente sostituendo un'amministrazione che progetta e controlla in un contesto storico contrassegnato da una crescente limitatezza delle risorse..

Il conseguente riorientamento delle politiche, ha prodotto un'ampia e generale legiferazione con la individuazione di nuovi strumenti operativi di intervento, (generalmente noti come programmi complessi) esito di una ibridizzazione fra piano e programma, fra strumenti d'interesse pubblico e fra quelli ad interesse privato. Di fatto le iniziative, finalizzate a riqualificare parti costruite di città, si sono caratterizzate per la generale fattibilità.

Nel contesto di una casistica ampia e variegata, non priva di ambiguità e contraddizioni (nelle forme partenariali, nelle tipologie di intervento e nelle funzioni), si rileva in tali strumenti, una capacità di

incidere con esiti positivi sulla struttura urbana, con interventi organici e integrati sia nelle funzioni, nelle tipologie e nelle risorse.

Le incoraggianti esperienze di riqualificazione, hanno contribuito al progressivo affermarsi della cultura della fattibilità con positive ricadute sulla strutturazione della pianificazione generale, in precedenza richiamata.

3. Lo studio di fattibilità nella programmazione dei lavori pubblici

Le norme in materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (D.Lgs 163/2006), confermando quanto già previsto dalla precedente legge sui lavori pubblici (Legge 109/1994), attribuiscono alle procedure di programmazione il compito di valutare la fattibilità di una infrastruttura e l'opportunità della sua realizzazione.

Il Nuovo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice, all'art 14 comma 1 e 2, prevede che le Amministrazioni elaborino < uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento > e che, sulla base dello studio, provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione del programma di cui all'art. 128 del codice.

Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente:

- **le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico– finanziarie dei lavori da realizzare;**
- **l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;**
- **la verifica delle possibilità di realizzazione mediante i caratteri di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15 ter del codice;**
- **l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio – economiche, amministrative;**
- **la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.**

Sulla base delle norme appena citate, non può risultare beneficiario di finanziamenti pubblici un investimento non incluso nell'elenco annuale dei lavori da realizzare.

La valutazione sull'opportunità di procedere ad un investimento in infrastrutture e servizi, dovrebbe quindi basarsi sia sulla identificazione dei fabbisogni da soddisfare, sia sulla valutazione delle soluzioni alternative (anche dal punto di vista economico e finanziario).

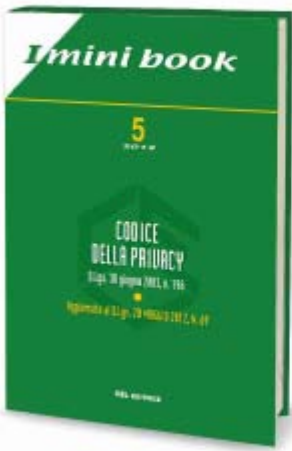
La valutazione di soluzioni alternative comprende implicitamente, come in precedenza affermato, l'opzione di non realizzare l'intervento.

La programmazione dei lavori pubblici rappresenta il momento centrale dell'attività della pubblica amministrazione, essa è infatti approvata unitamente al bilancio di previsione del quale costituisce allegato.

Nella prassi, si rileva un utilizzo non ottimale dello strumento, riconducibile a una serie di criticità parzialmente emerse nella trattazione e sono:

- lo scollamento fra l'attività di pianificazione e programmazione riscontrato nella vigente normativa e documentato nel precedente capitolo 2, la quale segna momenti di discontinuità nel passaggio dalla fase pianificatoria alla fase programmatica;
- la selezione degli interventi, spesso non correlata alle previsioni della pianificazione attuativa e talvolta esito del prevalere di previsioni elettorali e/o di sollecitazione di gruppi di pressione.

editoria



CODICE DELLA PRIVACY
"D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196"
aggiornato al D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69

Il Codice della Privacy è stato di recente modificato, con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il Minibook contiene:

- il Regolamento comunitario – Proposta della Commissione Europea del 25 gennaio 2012: La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione dei dati
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, n. 46 "Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. (G.U.C.E. 23 novembre 1995, n. L 281).
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.", integrato con i principali provvedimenti del Garante del 2012 e con le norme programmatiche sulla materia

Per informazioni o prenotazioni, rivolgersi alla commerciale competente

Riferimenti e indirizzi in ultima pagina della Rivista/Bollettino



4. Lo studio di fattibilità nell'esecuzione delle opere pubbliche

“Per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale o nell'elenco annuale di cui all'art. 128²⁰, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono in alternativa all'affidamento in concessione, porre a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti (art. 153²¹ “Finanza di progetto” comma 1)”.

Il progetto di finanza, costituisce una delle principali forme partenariali, istituita per compensare l'asimmetria tra gli interventi di riqualificazione necessari per la rifunionalizzazione della città contemporanea e le risorse disponibili.

La ratio economica del project financing è nota: il promotore del progetto realizza un'opera pubblica o di pubblico interesse richiedendo come controprestazione la possibilità del suo sfruttamento economico per un certo numero di anni. Al termine della durata della concessione l'opera ritorna nella piena disponibilità dell'amministrazione concedente. La norma prevede anche la possibilità per il concessionario di eseguire lavori strutturalmente e direttamente collegati: in questo modo si concede l'opportunità al concessionario di realizzare opere private anche su aree di sua proprietà. E' anche prevista la possibilità di realizzare opere di pubblica utilità, ovvero opere private che abbiano una fruibilità pubblica la cui realizzazione permetta di integrare il prezzo dell'opera assicurandone la relativa redditività.

Tale strumento è stato quindi riformatore del *modus operandi* della pubblica amministrazione ma ha registrato nel tempo difficoltà burocratiche, incapacità dell'amministrazione di supportare l'attività dei privati, incapacità nella programmazione ma soprattutto, si è riscontrata la insufficiente redditività.

Per tale motivo il legislatore si è concentrato sulla possibilità di rendere più appetibili gli interventi, utilizzando in primo luogo il patrimonio immobiliare pubblico sottoutilizzato e non più strategico.

Con questi presupposti, il project financing non si concentra più sulla singola realizzazione di un'opera e quindi non ha più un carattere puntuale ma agisce su un più ampio ed articolato ambito di riferimento.

Il servizio, in questo caso si integra nelle operazioni di trasformazione urbana. Le relative valutazioni dovrebbero quindi essere effettuate con continuità rispetto alle previsioni della componente operativa/attuativa dello strumento urbanistico.

In tale fase, a valle della individuazione delle componenti strategico- strutturali delle previsioni urbanistiche, andrebbe determinata la quota di plusvalore legato alle trasformazioni urbanistiche e trasferibile al privato per coprire l'utile per l'impresa e la remunerazione delle attività professionali connesse alle verifiche di fattibilità ed alle progettazioni preliminari.

In ogni caso quindi, è necessario costruire realistici bilanci economici – finanziari e sociali delle iniziative per la valutazione analitica delle relative convenienze: private, pubbliche per l'incremento del

²⁰ Disciplina la “Programmazione dei lavori pubblici”

²¹ “Promotore”

patrimonio immobiliare, e collettive in generale, legate agli effetti indotti all'intorno dell'intervento, in termini di prossimità alle attrezzature di servizio, qualità urbana e vivibilità.

Ciò rimanda ad un diverso approccio alla pianificazione, ancorato alla fattibilità e relazionato ai bisogni, alle esigenze delle comunità.

Il continuo sviluppo delle forme partenariali, costituisce uno degli indicatori del passaggio epocale sui modi di costruzione e gestione della città, da forme gerarchico-autoritative a forme concertative.

La città richiede infatti, la riconfigurazione delle funzioni e degli obiettivi della PA, centrati sul controllo più che sulla gestione degli interventi e che in conseguenza implica attività innovative: l'alienazione del demanio, la privatizzazione delle attrezzature di servizio collettivo, la riprogettazione delle infrastrutture come luogo di scambio.

Il ricorso al PPP ha assunto quindi, rilevanza culturale prima che normativa, responsabilizzando ambo le parti: quella pubblica e quella privata.

Tale trasformazione, scaturisce da specifiche direttive europee. Nello specifico il libro verde del partenariato pubblico privato, orientato a favorire l'osmosi delle relative peculiarità: l'interesse generale della pubblica amministrazione ed il profitto delle imprese.

Anche nell'esecuzione quindi e specificatamente nello sviluppo delle forme partenariali, lo studio di fattibilità si conferma strumento di riferimento insopprimibile per la selezione delle iniziative.

Esso infatti prevede, la trattazione di elementi di conoscenza direttamente incidenti sull'economicità dell'intervento e con approccio razionale, consente sia di conoscere le eventuali alternative possibili, sia l'opportunità di interrompere le valutazioni qualora emergessero scarse possibilità attuative.

Lo studio di fattibilità assume dunque caratteristiche plurime evolvendosi nei tre momenti considerati: pianificazione, programmazione ed esecuzione degli interventi. Saperlo opportunamente utilizzare consente all'autorità competente, da una parte di assumere una decisione fondata e motivata, dall'altra di elaborare un documento completo ed esaustivo tale da assicurare l'attendibilità delle previsioni di investimento.

Le rilevazioni sopra evidenziate, hanno trovato un'adeguata risposta nell'art. 14 comma 2 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice che opportunamente implementa il contenuto degli studi, finalizzati a selezionare mediante gara, i concessionari che in questo caso, come già detto approssima il contenuto del progetto preliminare.

Lo studio di fattibilità in questo caso, contiene:

a) una relazione illustrativa generale caratterizzata da:

- **un inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto di intervento;**
- **una verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici;**
- **un'analisi dell'impatto socio – economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistente;**

b) un' analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione con riferimento:

- al bacino d'utenza;
- alla stima dei bisogni dell'utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica tipologia dell'intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi;
- all'individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell'offerta attuale e di quella prevista nei medesimi settori dell'intervento;

c) un' analisi delle alternative progettuali;

d) lo studio dell'impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative:

- analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici;
- verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento;

e) una relazione tecnica contenente:

- le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare
- descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonché nelle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale, i valori culturali e paesaggistici
- analisi sommaria delle tecniche costruttive
- cronoprogramma;
- stima sommaria dell'intervento

f) elaborati progettuali stabiliti dal responsabile del procedimento;

g) elaborati tecnico – economici contenenti:

- analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione;
- analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi – benefici);
- schema di sistema tariffario;
- elementi essenziali dello schema di contratto.

5. Quadro sinottico delle verifiche e degli studi di fattibilità nella pianificazione, programmazione ed esecuzione degli interventi

	PIANIFICAZIONE	PROGRAMMAZIONE	ESECUZIONE
Contenuto	Il contenuto delle verifiche di fattibilità non è disciplinato dalla legge. Nei nuovi strumenti di pianificazione (piano urbanistico operativo, programmi complessi), le verifiche di fattibilità si focalizzano sulla sostenibilità ambientale e compatibilità paesaggistica e su generiche relazioni di fattibilità economico – finanziaria. I nuovi strumenti urbanistici operativi si relazionano con gli strumenti della programmazione.	Si compone di una relazione illustrativa con i contenuti dell'art. 14 comma 1 del Dpr 207/2010 “Nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 163/2006”	Si compone degli elaborati richiesti dell'art.14 comma 2 del Dpr 207/2010 “Nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 163/2006”

Focus	Si focalizza sulla sostenibilità ambientale e compatibilità paesaggistica.	Realizzazione dell'opera nel triennio	Realizzazione delle opere con apporto di capitale privato nella fase di progettazione, realizzazione e gestione
Criticità	L'assenza di prescrizioni relative alle verifiche economico – finanziarie.	Limitatezza delle risorse per la realizzazione di interventi con capitale pubblico; Strutture tecniche inadeguate a governare la partecipazione dei soggetti privati; Istituti bancari non corrispondenti alle esigenze della committenza pubblico - privata per caratterizzazione e mission	Nelle iniziative pubbliche, gestione deficitaria dei servizi connessi; Nelle iniziative private, problematica l'acquisizione dei mezzi finanziari e la gestione dei contratti.

Conclusioni e suggerimenti

Dagli approfondimenti condotti sulla funzione, sui caratteri e sulle modalità di utilizzo degli studi di fattibilità, scaturiscono varie riflessioni, riguardanti da una parte i rapporti tra pianificazione, programmazione ed esecuzione delle opere e dall'altra, le modalità redazionali dello studio, in rapporto alla multidisciplinarietà del suo contenuto. In primis, si rileva come le prescrizioni riguardanti le verifiche di fattibilità, siano concentrate nella fase programmatoria, prescindendo dal processo

valutativo che progressivamente si sviluppa nella fase della pianificazione (da quella generale e/o settoriale a quella attuativa).

Si evidenzia a tal proposito l'assoluta mancanza di relazioni fra le norme (dalla disciplina urbanistica, a quella ambientale e paesaggistica per finire al Codice dei Contratti) che complessivamente regolano le trasformazioni sul territorio.

Si pone inoltre attenzione alle conoscenze multidisciplinari che si richiedono per la redazione degli studi e per tale motivo l'esigenza di un processo di valutazione integrata.

Quanto al primo ordine di riflessioni, si evidenziano i limiti degli articolati riguardanti la "Programmazione dei lavori pubblici" di cui rispettivamente all'art.128 del Codice e allo "Studio di fattibilità" di cui all'art. 14 del relativo Regolamento. Tali norme subordinano la realizzazione delle opere pubbliche alla inclusione nella programmazione triennale e al vaglio dello studio di fattibilità, prescindendo da eventuali precedenti valutazioni urbanistiche, con ciò vanificando le implicite valutazioni effettuate nelle fasi precedenti.

Sarebbe semmai opportuno ridefinire il contenuto della pianificazione attuativa/operativa, la quale dovrebbe essere focalizzata sulla fattibilità economica.

In attesa di un'organica integrazione degli strumenti attuativi, considerando la necessità di adeguare le previsioni alle risorse pubbliche complessivamente disponibili per effetto dei vincoli sul patto di stabilità, sarebbe opportuno dotare gli strumenti attuativi non di una relazione di massima delle spese occorrenti ma di un piano economico finanziario vero e proprio.

Il Piano Economico Finanziario permetterebbe di conformare le previsioni di opere pubbliche alle reali disponibilità della Pubblica Amministrazione.

Tale modalità renderebbe la strumentazione attuativa omogenea ai programmi complessi, i quali si contraddistinguono proprio per la fattibilità.

Quanto espresso, motiverebbe l'esclusione delle opere dalle verifiche degli studi, qualora venissero effettuate tutte le opportune valutazioni a monte della programmazione nel contesto della pianificazione attuativa, recuperando l'originale impostazione delle Legge Urbanistica²² che prescriveva per tali piani, la redazione di un piano economico – finanziario e delle opere pubbliche da realizzare. Parimenti, potrebbero escludersi tutti gli interventi pubblici compresi nei programmi complessi rendendo definitive ed esaustive le verifiche di fattibilità già prescritte dal DM 11.11.2011

Conclusivamente per quanto attiene alle riflessioni sopra espresse, sarebbe auspicabile la definizione di una diversa metodologia e di diversi criteri da seguire sia nella fase della programmazione che nella individuazione delle opere assoggettate alle verifiche dello studio di fattibilità.

In sede di programmazione, dovrebbero considerarsi come dotate di studi di fattibilità le opere pubbliche comprese nella pianificazione attuativa canonica ed innovativa se, supportate da un piano economico – finanziario documentante la disponibilità delle necessarie risorse.

²² La legge Urbanistica Nazionale n.1150 /1942 subordinava l'approvazione dei piani particolareggiati alla redazione di un piano economico – finanziario. Tali disposizioni furono sostituite (con la L.765/1967 nota come "Legge Ponte") con una più blanda relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali, necessarie per l'attuazione del piano.

Congruentemente lo studio di fattibilità, dovrebbe riguardare solamente le opere non comprese nei piani ²³.

In tal modo verrebbe assicurata la continuità nei processi che guidano le trasformazioni del territorio a partire dalla pianificazione fino all'esecuzione delle previsioni pubbliche, rimuovendo una storica criticità materialmente visibile nei tessuti disorganici ed incompleti delle nostre città nelle quali da sempre le infrastrutture pubbliche seguono con inquietante ritardo la parte strutturante costituita dagli interventi infrastrutturali.

Le verifiche di fattibilità, dovrebbero essere graduate e sviluppate con continuità superando le fratture oggi rilevabili. Il codice dei contratti, prescrive verifiche che come detto prescindono da quelle effettuate nella fase propria della pianificazione, come la obbligatoria valutazione ambientale strategica. In questo modo vengono duplicate verifiche già effettuate, incrementando i costi e allungando notevolmente i tempi di realizzazione dell'opera. Imponendo invece verifiche di fattibilità sul versante economico – finanziario, fin dalla pianificazione operativa, si selezionano le opere e si rende più agevole e speditivo il processo attuativo delle pianificazioni. Non è condivisibile quindi la strutturazione del codice dei contratti, la quale ignora e prescinde dai processi di pianificazione disconoscendo gli esiti e le relative verifiche.

Tale constatazione induce preoccupanti riflessioni circa l'irrelevanza che il codice dei contratti (Testo unico dei lavori pubblici) attribuisce al sistema della pianificazione e dei relativi processi. Nella vigenza di una legge urbanistica nazionale risalente a settant'anni fa, tutte le regioni hanno operato con specifiche legislazioni regionali, tutte nel tentativo, in taluni casi riuscito, di elevare l'efficacia del piano attraverso la quasi costante affermazione del metodo della perequazione dei diritti edificatori²⁴. Tali significative innovazioni hanno consentito e consentono di acquisire gratuitamente al patrimonio pubblico le aree per le necessarie opere di urbanizzazione.

Le operazioni di riqualificazione urbana, sono state quasi ovunque concepite prevedendo la redistribuzione del plus – valore derivante dalle trasformazioni per garantire l'incremento delle dotazioni di cui alle quantità standard del DM 1444/68.

Come sempre, esempi virtuosi e buone pratiche di prassi operativa suggeriscono il senso di marcia. A tal proposito, si richiamano esperienze della pianificazione per programmi che nella riqualificazione della città va progressivamente affermandosi operando sintesi virtuose fra contenuti di tipo pianificatorio e programmatico progettuale.

Per quanto invece attiene al secondo ordine di riflessioni, riguardante il contenuto multidisciplinare dello studio, si rileva la necessità di mettere a sistema nell'ambito di un organico impianto metodologico i diversi approfondimenti specialistici.

Lo SdF deve dunque divenire il contesto in cui, attraverso un processo iterativo, si compie l'integrazione delle valutazioni inerenti le componenti urbanistiche, territoriali, ambientali, finanziarie, economiche, sociali ed amministrative.

²³ Per la pianificazione attuativa canonica, i piani di lottizzazione, i piani particolareggiati di esecuzione, i piani di edilizia economica e popolare e piani per gli insediamenti produttivi per esempio; per la pianificazione innovativa, i piani operativi e i programmi complessi.

²⁴ Attribuendo diritti edificatori commercializzabili anche alle aree destinate ad attrezzature e servizi

Le prospettive di ulteriore evoluzione dello SdF volgono verso una sua configurazione in grado di fornire risposte all'esigenza che esso non sia un mero contenitore di saperi specialistici, ma realizzi un virtuoso processo di valutazione integrata. Il significato da attribuire al termine "integrato" può essere articolato in almeno due dimensioni.

La prima dimensione, ossia l'integrazione di tipo verticale mette a sistema le attività di analisi e valutazione nonché i risultati a cui esse conducono in maniera consequenziale. Ad esempio, dalla verifica di fattibilità tecnica derivano elementi che contribuiscono a definire la struttura di costi e ricavi assunti nella valutazione di sostenibilità finanziaria, così come dalla verifica di compatibilità ambientale emerge l'opportunità di prevedere misure compensative che a loro volta rappresentano costi diretti nella valutazione di sostenibilità finanziaria e benefici indiretti nella valutazione di convenienza economica e sociale. Ciascun ambito di approfondimento può infatti ricevere input da altri ambiti e può a sua volta fornire.

La seconda dimensione, ossia l'integrazione di tipo "orizzontale" mira a mettere a sistema i diversi strumenti di analisi e valutazione che approfondiscono i singoli ambiti tematici. In questa dimensione si fa riferimento alla necessità di esprimere gli esiti degli approfondimenti che definiscono la fattibilità di un progetto attraverso tecniche formalizzate di valutazione.

In tale contesto, lo SdF quale processo di valutazione integrata e partecipata, (in quanto in questo contesto assumono rilievo anche gli apporti degli attori coinvolti nei percorsi decisionali), è strumento di supporto alle decisioni da compiere nel percorso che conduce alla attivazione anche nelle forme di partenariato tra soggetti pubblici e privati. Affinchè ciò si concretizzi occorre considerare che il PPP richiede di coalizzare, attorno ad un piano o un progetto, molteplici soggetti portatori di interessi diversificati, se non addirittura contrastanti. Per tale motivo, più volte ribadito, lo SdF, ha abbandonato, nella disciplina quella sua funzione di tipo ricapitolativa, o anche certificativa, per orientarsi verso un ruolo di tipo endoformativo: costruire e veicolare informazioni e conoscenze utili per far sì che i soggetti da coinvolgere nel partenariato riconoscano il piano o progetto come una mediazione soddisfacente dei rispettivi interessi. Riconoscendo ed attribuendo allo studio di fattibilità tali caratteristiche, amministratori e tecnici operanti nelle pubbliche amministrazioni, dovranno adottare atteggiamenti virtuosi intraprendendo con la parte politica una dialettica tendente ad affermare le reali priorità della comunità sulla base dei bisogni. Tale obiettivo contribuirà a superare le criticità largamente diffuse nella prassi nella quale la programmazione non corrisponde pienamente alle reali priorità.

Nella prassi, la inquietante presenza di opere pubbliche incompiute, costituisce invece l'inconfutabile indicatore di una cultura della fattibilità che fatica ad affermarsi ed ancora debitrice di approcci estemporanei lontani dalle metodologie processuali prescritte dal codice dei contratti, il quale attraverso la qualità dei processi tenta di garantire la qualità dell'opera.

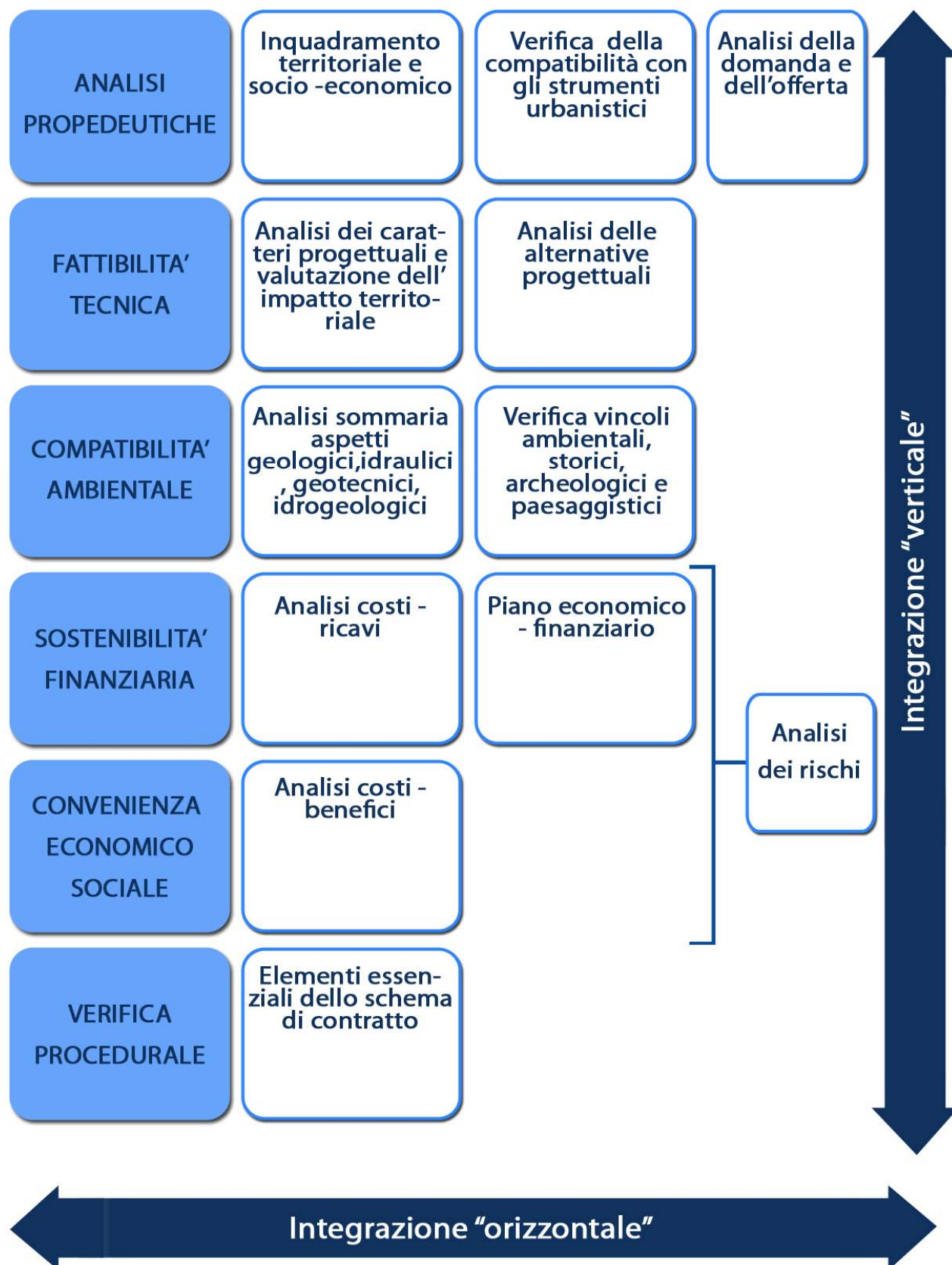


Figura 3 – Processo di valutazione integrata

Bibliografia

- Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (2009) "Linee guida per la compilazione dello studio di fattibilità", Determinazione n. 1 del 14 Gennaio, Roma.
- Cerrigni R (2003) "Studi di fattibilità per gli Investimenti Pubblici: monitoraggio degli studi CIPE e prospettive per il futuro" Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, Roma.
- Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome (2002) "Studi di fattibilità delle opere pubbliche - Guida per la certificazione da parte dei nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici".
- Copiello S. (2004) "La valutazione nella finanza di progetto" in Stanghellini S. (2004a, a cura di) op.cit.
- Copiello S. (2011) "Gli strumenti del Partenariato Pubblico - Privato" in Properzi P. (2011, a cura di), Rapporto del Territorio 2010, INU Edizioni, Roma.
- Copiello S. (2011) "Progetti urbani in Partenariato – Studi di fattibilità e Piano Economico Finanziario", Alinea Editrice.
- Curti F. (2006 a cura di), "Lo scambio leale. Negoziazione urbanistica e offerta privata di spazi e servizi pubblici", Officina, Roma
- Curti F. (2009), "Piano operativo e valutazione di Programmi", in Urbanistica Dossier n.114/115.
- Gallia R. (2009), "Il progetto economico finanziario", Legislazione Tecnica, Roma.
- Fidone G. e Raganelli B. (2007), "Il partenariato pubblico – privato e la finanza di progetto".
- Oliveri A.P. (2005), "La programmazione dei lavori pubblici – Soggetti, procedure e competenze", I book dei lavori pubblici.
- Dosi C. (2004), "Gli studi di fattibilità degli investimenti pubblici: finalità e requisiti", in AA VV., op.cit.
- Foschi M. e Serlenga P. (2004), "Il ricorso alla finanza privata nella realizzazione e gestione degli investimenti pubblici", in AA.VV., op.cit.
- Micelli E. (2004), "Gli studi di fattibilità" in Storto G., op. cit.
- Utpf (2002b), "Il ricorso alla finanza privata per la realizzazione di opere pubbliche – Introduzione alla finanza di progetto", Roma.
- Utpf (2002a), "La valutazione della convenienza economico – finanziaria nella realizzazione e gestione degli investimenti pubblici con il ricorso alla finanza privata", Roma.

- Utpf (2006a), "Finanza di progetto, contributo pubblico, controllo ed equità", Roma.
- Utpf (2006b), "Studio di fattibilità – PPP Procurement – Analisi dei rischi", Roma.
- Cassella F. (2005), "Il project financing nel Regno Unito, in Rivista di diritto pubblico comunitario, 1801.
- Commissione Europea (2004), "Libro verde relativo ai partenariati pubblico – privati e al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni", Bruxelles.
- Commissione Europea (2005a), "Report on the public consultation on the green paper on public – private partnership and community law on public contracts and concessions", Working Paper, consultabile su http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/ppp/ppp-report_en.pdf.
- Criscuoli G.(1990), "Il contratto nel diritto inglese", Padova.
- Esty B. (2003), "The Economic Motivations of Using Project Financing", Mimeo.
- I – COM, Istituto per la competitività (2008), "Documento I- COM Partenariato Pubblico Privato ed opere pubbliche in Europa: la ricerca di un equilibrio tra regole e flessibilità", Roma.
- Iossa E. (2008), "L'allocazione del Rischio e la Struttura degli incentivi nel Partenariato Pubblico Privato", Mimeo.
- Montella C. (2005), "Rischi e garanzie nelle operazioni di project financing", in Rivista di diritto e pratica delle società, n.8,21.
- Nao (2007), "Improving the PFI Tendering Process", London

Sono stati consultati i seguenti siti:

- www.infopieffe.it
- www.utfp.it
- www.sinloc.it
- www.retenuvv.it/utilita/prod_rete/guida_sdf.php
- www.regione.lazio.it/binary/web/nuvv.../guida_sdf.1149847943.pdf
- www.utfp.it/docs/documenti/10_Temi_PF.pdf
- www.autoritalavoripubblici.it
- www.igitalia.it

Elenco dei Quaderni pubblicati

2007

- n. 1 - E. D'Aristotile : Il Patto di Stabilità
- n. 2 - E. D'Aristotile : Il rendiconto della gestione
- n. 3 - E. D'Aristotile: La rimodulazione dei prestiti della CC.DD.
- n. 4 - A. Di Filippo: Il personale nella Finanziaria 2007
- n. 5 - A. D'Alessandri: La responsabilità amministrativa e contabile nell'ente locale
- n. 6 - N. Cinosi: IVA e IRAP negli enti locali. Caratteristiche e dichiarazione
- n. 7 - N. Parmentola: Governance e territorio. Le politiche per lo sviluppo locale
- n. 8 - M. Collevicchio: Verso la Carta delle Autonomie. Il ddl n. 1464 all'esame del Senato
- n. 9 - D. Angiolelli: Analisi dei costi. Un caso pratico

2008

- n. 1 - Maria Concetta Rosati: Avvalimento nei contratti pubblici. Alcune considerazioni
- n. 2 - Agostino Bultrini: Privacy ed Enti Locali: l'uso degli strumenti informatici a prova di riservatezza
- n. 3 - M. Russo & G. Di Pangrazio: Trasparenza ed etica nella p.a.: due esempi. Il Difensore Civico nella Regione Abruzzo - Il Codice di Autodisciplina degli Enti Locali
- n. 4 - Argentino D'Auro: Riscossione coattiva: tributi ed altre entrate degli Enti Locali
- n. 5 - Paolo Braccini: Balanced Scorecard negli Enti Locali
- n. 6 - Giuseppe Leopizzi: Profili amministrativi di responsabilità nell'ente locale
- n. 7 - Stefano Barera: Il condono erariale alla luce della giurisprudenza costituzionale
- n. 8 - Matteo Barbero: Federalismo fiscale: stato dell'arte e prospettive future
- n. 9 - Argentino D'Auro: La partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale

n. 10 – E.D'Aristotile & M.Marafini: Il Patto di stabilità 2009 dopo la Legge 6 agosto 2008, n. 133

n. 11 – Marcello Collevicchio: Il promotore finanziario nel Codice dei contratti pubblici

2009

n. 1 - Roberto Mastrofini: Dismissioni e valorizzazioni di patrimonio immobiliare pubblico nell'art. 58 della legge 6 agosto 2008

n. 2 – Marcello Faviere: La sicurezza negli appalti di forniture e servizi: il DUVRI e non solo. Considerazioni sulla gestione delle procedure di gara e dei contratti

n. 3 – Achille D'Alessandri: Il controllo collaborativo della Corte dei Conti

n. 4 – Carlo Amoroso: Affidamenti *in house providing* e alle società a capitale misto pubblico – privato

n. 5 – Vincenzo Angeloni: La certificazione ambientale degli enti locali. UNI EN ISO 14001, EMAS

n. 6 – Matteo Barbero : Verso il federalismo fiscale. Una prima analisi della Legge Calderoli

n. 7 – Arturo Bianco: Gli errori della Contrattazione Decentrata

n. 8 – Stefano Barera: Manuale dei congedi parentali per i dipendenti degli Enti Locali

n. 9 – Roberta Guastaveglia & Michela Niccacci: Fondo del salario accessorio per il personale del Comparto Regioni – Enti Locali

n. 10 – Giuseppe Salvatore Alemanno: Dall'Ordinamento al Codice delle Autonomie Locali

2010

n. 1 – Giunio Faustini: Il Governo dei Servizi pubblici tra la Legge Giolitti e il Decreto Brunetta: oltre cento anni di riforme incomplete

n. 2 – Marcello Faviere & Giuseppe Tomasino: Le società pubbliche ed il procedimento amministrativo: nuove prospettive per un controverso rapporto dopo l'ultima riforma della Legge n. 241/1990

- n. 3 – Patrizio Belli & Nicola Cinosi: Appunti di approccio alla “governance territoriale”
- n. 4 – Argentino D'Auro: Fiscalità territoriale e decentramento catastale
- n. 5-*speciale* – E. D'Aristotile & M. Marafini: Il Patto di Stabilità 2010
- n. 6 – Mario Collevicchio: Il Direttore Generale dei Comuni e delle Province
- n. 7 – Gianfranco Buttarelli: Il partenariato pubblico – privato nella governance dell'ente locale
- n. 8 – Fabio Amatucci: Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici
- n. 9 – E.D'Aristotile & G.Profenna: La rimodulazione dei prestiti 2010 della Cassa Depositi e Prestiti
- n.10 – Anna Maria Coppola: Il controllo di regolarità amministrativa negli enti locali

2011

- n. 1- Matteo Barbero: La territorializzazione del Patto di Stabilità interno
- n. 2 – Stefano Barera: Le relazioni sindacali negli enti locali dopo il D.Lgs. n. 150/2009
- n. 3 – Stefano Usai: Le acquisizioni in economia di beni e servizi nel regolamento attuativo del Codice degli appalti
- n. 4 – Matteo Barbero: Il nuovo Federalismo municipale: un'analisi a prima lettura
- n. 5 – Giuseppe Leopizzi: I cittadini comunitari ed extracomunitari a confronto: profili giuridici e conseguenze alla luce delle disposizioni della Legge n. 94/2009
- n. 6 – Argentino D'Auro: Gli strumenti di attuazione del Federalismo fiscale municipale
- n. 7 – Giuseppe Salvatore Alemanno: Il sistema delle camere di commercio nello sviluppo locale
- n. 8 – Marco Morgione: I delitti di concussione e corruzione nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
- n. 9 – Marco Giuri & Michele Morriello: Responsabilità e sicurezza nelle società partecipate
- n. 10 – Patrizia Cartone: I procedimenti di autorizzazione degli impianti di energia rinnovabile

2012

- n. 1 - Giuseppe Salvatore Alemanno: Lo Statuto delle imprese & the Small Business Act
- n. 2 – Stefano Usai: Percorsi giurisprudenziali in tema di appalti pubblici
- N. 3 – Ebron D'Aristotile: Il Patto di stabilità 2012 dei Comuni e delle Province
- N. 4 – M. Cristina Colombo: La responsabilità ambientale: inquadramento normativo e casi problematici
- N. 5 - E.D'Aristotile & G.Profenna: L'operazione straordinaria di trasformazione dei prestiti Cassa DD.PP. 2012
- N. 6 – Nicola Parmentola: Cultura e sviluppo locale
- N. 7 – Manuela Galassi: La trasparenza nella disciplina dei contratti pubblici
- N. 8 - Manuela Galassi: L'accesso nella disciplina dei contratti pubblici

Riviste online





Una collana di riviste periodiche dal taglio estremamente pratico che godono di ampia diffusione, dedicate all'approfondimento operativo delle principali novità relative all'amministrazione dell'ente, alla gestione del personale, alla finanza e ai tributi, alla gestione completa degli appalti pubblici. I bollettini sono inviati a tutti gli abbonati tramite e-mail o in abbonamento postale cartaceo una volta al mese, ma è disponibile in ogni momento la consultazione on-line di tutte le recensioni pubblicate

*Gruppo
editoriale*



CEL Servizi srl

Via Ognissanti, 17 • 66100 Chieti (CH)
Tel. 0871.344841 • Fax 0871.345342
www.celservizi.it
email: info@celservizi.it

Azienda certificata UNI EN ISO 9001
Certificato N. IT01/0440

